

zioni passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata l'alienazione di tutti i libri e le opere che, concentrate nella Biblioteca Nazionale *Vittorio Emanuele*, già del Collegio Romano di Roma, per l'esecuzione della legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose, sono riconosciute inutili, perchè già esistenti nel numero di più esemplari. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 2. ...

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. È soppresso.

Cucchi Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cucchi Luigi. Io non mi oppongo alla soppressione di questo articolo, ma debbo fare un'osservazione.

Lo Stato non può alienare niente se non in base alla legge di contabilità. Per conseguenza se noi sopprimiamo l'articolo ove è indicato il modo della vendita, cioè l'asta pubblica, bisogna indicare in quale altro modo si dovrà procedere alla vendita, per non venire meno alle modalità imposte dalla legge.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome le modalità debbono essere indicate all'articolo 3, possiamo impunemente sopprimere questo articolo 2.

Presidente. C'è appunto un emendamento in questo senso proposto all'articolo 3.

Coppino, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Coppino, relatore. La Commissione, accettando la soppressione dell'articolo 2 introduceva appunto un emendamento all'articolo 3 nel senso che i libri debbano essere alienati all'asta pubblica o ceduti secondo le norme stabilite.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

Roux. Stavo per fare la stessa proposta, sebbene la legge generale di contabilità imponesse già di per sé stessa l'asta pubblica; e perciò non fosse necessario, non derogandosi espressamente ad essa, di mettere una espres-

sione per stabilire che l'asta pubblica è conservata.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni s'intenderà che l'articolo 2 rimane soppresso.

Articolo 3 che diventa 2.

« Una Commissione composta di sette membri e della quale farà parte un impiegato del Ministero delle finanze, sarà nominata dal Re per la scelta delle opere o libri da alienare per asta pubblica, o da cedere, secondo norme stabilite con Decreto Reale, alle biblioteche aperte al pubblico e per disporre, dirigere e sorvegliare le operazioni di vendita. »

Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Sì!

Presidente. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Articolo 4 che diventa 3.

« Il ricavato della vendita, dedotte le spese d'asta, sarà versato nelle casse dello Stato con imputazione ad uno speciale capitolo da instituirsi nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata. »

« Nel bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica sarà iscritto nella parte straordinaria un nuovo capitolo *per memoria*, nel quale con Decreto del ministro del tesoro sarà iscritta una somma corrispondente a quella versata in ciascun esercizio per essere destinata esclusivamente all'acquisto di nuove opere ad incremento della suddetta Biblioteca. »

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge domani, insieme con gli articoli della legge elettorale.

Discussione del disegno di legge: Insequestrabilità delle paghe e mercedi degli operai permanenti della Regia Marina.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Insequestrabilità delle paghe e mercedi degli operai permanenti e dei lavoranti avventizii della Regia Marina.

« *Articolo unico*. Le paghe e mercedi degli operai permanenti e dei lavoranti avventizii della Regia Marina, assimilati per la legge 1° giugno 1882 n. 787 (serie 3^a), ai mi-